

D.A. n. 3/2026/GAB

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
L'ASSESSORE

Oggetto: Integrazione e modifica alle “Linee di indirizzo regionali per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria (ALPI)”, approvate con D.A. n.337 del 7 marzo 2014.

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28, “Ordinamento del Governo e della Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P. Reg. 21 gennaio 2025 n. 14/A1/S.G. con il quale il Presidente della Regione ha nominato la dottoressa Daniela Faraoni assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale della Salute;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i sul riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l’articolo 15-quinquies, che disciplina l’attività libero professionale intramuraria dei dirigenti sanitari a rapporto esclusivo, subordinandone l’esercizio alla compatibilità organizzativa con l’attività istituzionale e affermando il principio della prevalenza dell’attività ordinaria;

Vista la legge regionale 3.11.1993, n.30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, quale atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività libero professionale intramuraria, che ribadisce la necessità di garantire l’equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale, nonché la separazione organizzativa e temporale tra le due modalità di erogazione delle prestazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legge n.223/2006, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006 n.248 che, all’art.22- bis, ha affidato alle Regioni il compito di controllare le modalità di svolgimento dell’attività intramoenia dei dirigenti sanitari, stabilendo un limite in termini quantitativi all’attività libero professionale che non può superare sul piano quantitativo, nell’arco dell’anno, l’attività istituzionale dell’anno precedente.

- Vista** la legge 3 agosto 2007 n.120 e s.m.i. recante disposizioni in materia di attività libero - professionale intramuraria e altre norme sanitarie e, in particolare l'art. 1 comma 5 secondo cui ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale sul funzionamento delle singole unità operative e sui volumi da assegnare rispettivamente all'attività istituzionale e all'ALPI;
- Vista** la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale";
- Visto** l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 198/CSR), che ha definito i criteri nazionali per la regolamentazione dell'attività libero professionale intramuraria, ponendo in capo alle Aziende sanitarie specifici obblighi di programmazione, monitoraggio e controllo dei volumi di attività e del corretto rapporto tra prestazioni istituzionali e prestazioni rese in regime ALPI;
- Considerato** che l'Accordo Stato-Regioni del 18.11.2010 sopracitato, al fine di favorire la compiuta attuazione della disciplina dell'attività libero-professionale, ha precisato che, al fine di garantire un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, i piani di attività della programmazione regionale e aziendale prevedono:
- la determinazione dei volumi di attività libero-professionale complessivamente erogabili, sia individuali che di equipe;
- la rilevazione oraria dell'attività svolta in regime libero-professionale distinta da quella istituzionale;
- il monitoraggio e il controllo dell'attività libero-professionale, in modo da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dell'attività istituzionale;
- la definizione di modalità di verifica, al fine di rilevare il volume di attività dedicato all'attività istituzionale ed all'attività libero-professionale, nonché l'insorgenza di conflitti di interessi o di forme di concorrenza sleale;
- l'istituzione, nell'ambito dell'attività di verifica succitata, di appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni degli utenti e di tutela dei diritti.
- Visto** l'art.2 del D.L. 13.09.2012 n.158, convertito con modifiche nella Legge n.189 dell'8.11.2012, che ha novellato le disposizioni sull'attività professionale intramuraria (ALPI) contenute nella legge 120/2007, introducendo alcune innovazioni con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'ALPI;
- Visto** il Decreto Assessoriale n. 337 del 7.03.2014, con il quale la Regione Siciliana ha rimodulato le Linee guida regionali per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, demandando alle Aziende sanitarie la disciplina organizzativa e il controllo dell'ALPI nel rispetto dei principi di prevalenza dell'attività istituzionale e di compatibilità organizzativa;
- Visto** il CCNL dell'Area Sanità – Triennio 2019-2021 della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa;
- Visto** il CCNL del personale del comparto Sanità – Triennio 2022-2024;
- Visto** il decreto legge 7 giugno 2024, n.73, recante "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie", come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, che ha istituito presso l'AGENAS la Piattaforma nazionale delle liste di attesa e l'Organismo di verifica e controllo

sull'assistenza sanitaria, rafforzando il quadro nazionale di monitoraggio e presidio dell'effettività delle politiche di governo dell'offerta.

Visto il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2025-2027, in corso di approvazione, definito dal Ministero della Salute quale strumento di indirizzo nazionale per la trasparenza dei canali di accesso, la qualità dei dati e il monitoraggio dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Visto il Programma Nazionale Esiti per l'anno 2025 (PNE), curato e presentato da AGENAS in data 9 dicembre 2025, quale strumento nazionale di valutazione degli esiti, dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni sanitarie, rilevante ai fini di una lettura integrata dei volumi di attività, dei tempi di accesso e degli esiti assistenziali;

Considerato che il Servizio Sanitario Regionale è attualmente caratterizzato da una persistente carenza di personale medico e sanitario e da un incremento strutturale dei tempi di attesa per visite, esami e ricoveri, che rende necessario rafforzare il governo dell'offerta pubblica e l'utilizzo pieno delle capacità produttive istituzionali.

Considerato che, nel quadro del dibattito istituzionale in atto a livello regionale e nazionale, è stata più volte richiamata l'esigenza di rendere più stringenti ed effettivi i meccanismi di vigilanza sull'attività libero professionale intramuraria, affinché essa non produca effetti distorsivi sull'accesso alle prestazioni istituzionali e non comprometta gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa.

Ritenuto necessario fornire alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale indicazioni omogenee, chiare e immediatamente applicabili, finalizzate a rendere misurabile e verificabile il controllo dei volumi di attività libero professionale intramuraria, a garantire la prevalenza dell'attività istituzionale e a rafforzare la trasparenza e la tracciabilità dei flussi informativi verso la Regione.

Ritenuto, pertanto, di dovere integrare e modificare gli indirizzi regionali per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria (ALPI) in precedenza approvati il con D.A. n. 337/2014.

Visto l'art.68 della legge regionale 12.08.2014 n. 21 e s.m.i.;

Per quanto espresso in premessa

DECRETA

Articolo 1

Ad integrazione e a modifica di quanto disposto dal D.A. n. 337/2014, sono approvate le "Linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria (ALPI)", di cui all'allegato documento, contrassegnato dalla lettera "A", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per esteso ed al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.

23 gennaio 2026

L'Assessore
Dott.ssa Daniela Faraoni